

# Problemi nell'applicazione della normativa nel settore avicolo

7 giugno 2012  
IZS Ferrara

## Diapositiva 1

---

**U16**

Utente; 30/10/2008

## Incontro 27 ottobre 2010 Assessorato Agricoltura Bologna Attuazione delle direttive per la protezione delle galline ovaiole

Le Associazioni di categoria e di settore della Filiera avicola incontro con le Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia relativo alla modalità di applicazione della normativa a tutela del benessere delle galline ovaiole;

Incontro con più di un anno di anticipo rispetto all'applicazione del decreto in oggetto in quanto risulta che ad oggi solo una bassa percentuale degli allevamenti di galline ovaiole in gabbia sia conforme ai vincoli previsti dalla norma la quale richiede obbligatoriamente l'allevamento di galline ovaiole in gabbie modificate a partire dal 1 gennaio 2012 ; l'esperienza fatta in altri settori, quali il vitello a carne bianca, negli anni precedenti, fa sì che si ritenga indispensabile una forte collaborazione fra produzione sanità ed agricoltura per la corretta applicazione delle norme, il rispetto della tempistica e l'uniformità di azione su tutto il territorio nazionale.

# Sapevamo tutto!

Le associazioni allevatori hanno evidenziato le difficoltà che gli operatori del settore avranno ad adeguarsi alla normativa nei tempi richiesti

Le regioni manifestano la loro impossibilità a modificare i tempi di applicazione della norma

La riunione si conclude con le seguenti proposte:

**Si riconoscono le difficoltà dell'allevamento italiano di galline ovaiole in gabbia ad adeguarsi nei tempi attualmente previsti dalla norma**

**E' necessario che gli allevatori propongano al Ministero in tempi brevi la proposta di modifica della normativa**

**In assenza di modifiche le regioni a partire dal 1 gennaio 2012 applicheranno quanto previsto dal DLgs 267/2003**

**Gli Assessorati di Sanità e Agricoltura delle Regioni presenti manifestano la loro disponibilità a sensibilizzare il Ministero in merito alle problematiche riportate dalle Associazioni di categoria e di settore della Filiera avicola.**

## PROGRAMMA ISPETTIVO 2012

- nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 28 febbraio 2012 tutti gli allevamenti che continuano ad utilizzare gabbie non modificate sono stati ispezionati.
- In caso di utilizzo di gabbie non modificate è stata comminata la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs 267/03, articolo 7, comma 1 (sanzioni), relativa alla mancato rispetto del divieto di cui all'articolo 3 (divieti) per un importo pari a € 3100 ( doppio del minimo della sanzione edittale quale importo più favorevole al soggetto intimato ai sensi dell'art 16 della L.689/81).

# PROGRAMMA ISPETTIVO

## Strutture

- Si è inoltre provveduto a prescrivere ( art. 5 lett. b) del D.Lgs 267/03 e articolo 54 del Regolamento 882/2004/CE , comma 1 (sanzioni), l'adattamento delle strutture in linea con quanto dichiarato dall'allevatore nell'istanza di adeguamento degli impianti presentata ai sensi del Decreto del MIPAAF del 3 agosto 2011 (*GU n. 249 del 25-10-2011*). Copia è stata acquisita dal Servizio Veterinario

# PROGRAMMA ISPETTIVO

## Strutture

Quando la densità di allevamento degli animali non rispettava quanto richiesto dal D.Lgs 267/03 è stato inoltre prescritto lo sfoltimento del numero di animali fino a garantire un adeguamento della densità di allevamento a 750 cmq per animale da completarsi entro il **30 aprile 2012.**

# PROGRAMMA ISPETTIVO

## Strutture

Qualora il proprietario non abbia presentato l'istanza di adeguamento degli impianti di cui sopra e non abbia intenzione di modificare le strutture di allevamento, il veterinario ufficiale **ha imposto un termine perentorio per l'adeguamento degli impianti alla normativa (30 giugno?)**

**Decorso tale termine provvederà alla sospensione o al ritiro del riconoscimento dello stabilimento in accordo con quanto definito dal Regolamento 882/2004/CE, art. 54**



# PROGRAMMA ISPETTIVO

1. La sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs 267/03, articolo 7, comma 1 (sanzioni), **ad allevamento**
2. Si attendono ulteriori indicazioni da parte del ministero a breve
3. Il secondo ciclo ispettivo è da programmare a partire dal 1 luglio
4. I Servizi hanno fornito **entro il 10 marzo alla Regione** i seguenti dati:
  - Numero allevamenti e numero capannoni per allevamento con gabbie **non modificate**
  - Numero di animali allevati in queste strutture
  - Stato di adeguamento delle strutture rispetto a quanto indicato nel piano MIPAAF
  - Sanzioni comminate
  - Sospensioni stabilimenti adottate

AUSL	Capannoni	Sanzioni	Capi
Mo	7	3	43.900
Pc	1	1	500
Cesena	33	15	825.000
Reggio E.	1	1	7.778
Bo	4	2	125.000
Parma	1	1	9.000
Forlì	13	7	450.500
Rimini	5	4	210.000
Imola	12	1	730.000
Raven	11	7	250.000
Fe	1	1	155.870
	89	42	2.807.548

# RACCOLTA DATI PROGRAMMA ISPETTIVO

Scheda raccolta dati relativi al programma ispettivo di controllo degli allevamenti di galline ovaiole		
Regione o Provincia Autonoma	<b>Emilia Romagna</b>	
Uso di gabbie non modificate	Numero di allevamenti	42
	Numero di capannoni	89
	Numero di animali	2807548
Stato di adeguamento degli impianti (Allevamenti e capannoni conformi al programma di riconversione)	Numero di allevamenti	39
	Numero di capannoni	84
Sanzioni comminate (numero)		42
Sospensioni/Revoche registrazioni stabilimenti (numero)		0

## SECONDO CICLO ISPETTIVO

1. Si attendono indicazioni da parte del ministero a breve
2. Se le indicazioni arrivano prima della fine del mese il secondo ciclo ispettivo dovrà partire dal 1 luglio
3. Che cosa si ipotizza dovrà essere fatto:
  - Proibire l'accasamento?
  - Sanzionare chi non ha portato la densità di allevamento a 750 cmq per animale entro il **30 aprile 2012** ?
  - Imporre un tempo massimo per la definitiva chiusura delle strutture con gabbie non modificate?
  - Proibire la muta , forzata o non forzata che sia?

Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n.181

**"Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne"**

**28 febbraio 2011 : Indicazioni operative del Ministero della Salute del Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n. 181 sulla protezione dei polli da carne.**

**PROGETTO DI RELAZIONE DI UN AUDIT EFFETTUATO IN ITALIA  
DAL 9 AL 18 NOVEMBRE 2011  
AL FINE DI VALUTARE L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL BENESSERE DEGLI  
ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI E DURANTE IL TRASPORTO**

## ***Polli da carne***

### **Risultati**

La direttiva 2007/43/CE è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo n. 181 del 27 settembre 2010. Non è stato ancora emanato un decreto ministeriale di attuazione per questo decreto legislativo; la corrispondente bozza di proposta è stata inviata dall'ACC per decisione ministeriale il 13/10/2011.

Fino all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione non sono consentite densità superiori a 39 kg/m<sup>2</sup>. Per le densità tra 33 e 39 kg/m<sup>2</sup> alcune misure interinali sono state adottate nella nota del ministero della Salute n. 3550 del 25/2/2011, contenente indicazioni su ciò che è considerato accettabile nella formazione al benessere degli animali e degli operatori in mancanza di un programma ufficiale.

**PROGETTO DI RELAZIONE DI UN AUDIT EFFETTUATO IN ITALIA  
DAL 9 AL 18 NOVEMBRE 2011  
AL FINE DI VALUTARE L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL BENESSERE DEGLI  
ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI E DURANTE IL TRASPORTO**

Le quattro principali province produttrici di polli da carne in Emilia Romagna hanno concordato tra di loro una procedura armonizzata per l'approvazione di densità superiori a 33 e fino a 39 kg/m<sup>2</sup>. Questa procedura richiede un'approvazione formale di questa densità più elevata, sulla base di una domanda presentata dall'operatore; il gruppo incaricato dell'audit ha visto tale domanda. Tutte le informazioni richieste dalla direttiva 2007/43/CE erano contenute nella domanda ed è stata di recente concessa l'approvazione formale.

Vi è stata un'elevata frequenza di ispezioni a questi allevamenti dal 2010 in entrambe le regioni, al di sopra della frequenza minima del 10% stabilita dal piano di controllo nazionale 2010 per il benessere degli animali. Negli allevamenti di polli da carne visitati in Emilia Romagna erano state individuate alcune carenze durante una precedente visita da parte del VU; dando seguito alle indicazioni, l'operatore aveva posto rimedio entro i termini previsti. I polli da carne erano in generale in condizioni soddisfacenti e durante questa visita il VU e il gruppo incaricato dell'audit non hanno individuato carenze

**PROGETTO DI RELAZIONE DI UN AUDIT EFFETTUATO IN ITALIA  
DAL 9 AL 18 NOVEMBRE 2011  
AL FINE DI VALUTARE L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL BENESSERE DEGLI  
ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI E DURANTE IL TRASPORTO**

- I VU in Emilia Romagna non erano in possesso delle attrezzature necessarie per misurare le concentrazioni di NH<sub>3</sub> e CO<sub>2</sub> o l'intensità di luce. Nell'allevamento visitato l'operatore ha effettuato egli stesso le misurazioni di NH<sub>3</sub>, di CO<sub>2</sub> e dell'intensità di luce. Nella regione Veneto i VU erano in possesso di tale attrezzatura e hanno dimostrato in modo soddisfacente la sua utilizzazione.



## Conclusioni

La base legale completa di attuazione della direttiva 2007/43/CE non è ancora pubblicata e il sistema di controllo è ancora in fase di sviluppo. I controlli ufficiali sono stati tuttavia in generale soddisfacenti e il gruppo incaricato dell'audit non ha rilevato gravi carenze. L'AC, d'altra parte, non è in possesso delle attrezzature necessarie per misurare i parametri ambientali e pertanto non è in grado di valutare sufficientemente alcuni requisiti.

Le procedure di controllo negli allevamenti di polli da carne erano insufficienti per calcolare in modo corretto la densità di popolamento laddove il gruppo di animali all'interno di un edificio era diviso.